

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

243° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 GENNAIO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

1^a - Affari costituzionali. *Pag.* 3

Organismi bicamerali

RAI-TV *Pag.* 14

Sull'affare Telekom-Serbia. » 30

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri. *Pag.* 34

CONVOCAZIONI *Pag.* 37

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2003

227^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica le decisioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione appena conclusa: dalla prossima settimana, saranno inseriti nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 1787, di iniziativa del Governo (*Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza*), assegnato alla Commissione in sede deliberante e i disegni di legge n. 993 (Pastore ed altri. – *Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana*), n. 1188 (Cortiana ed altri. – *Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del software libero nella pubblica amministrazione*) e n. 1567 (Del Pennino ed altri. – *Norme per l'istituzione delle città metropolitane*), assegnati in sede referente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1910) *Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela*

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo riscontrandone l'urgenza e la necessità. Esso interviene infatti al fine di assicurare la co-

apertura del fabbisogno energetico, la quale sarebbe compromessa dalla chiusura delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela in quanto non in grado di assicurare, entro il 31 dicembre 2002, il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990. Lo strumento legislativo si rende peraltro necessario in quanto si tratta di intervenire su una materia che è oggetto della normativa comunitaria sull'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e che rientra, per quanto attiene alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell'energia, nella sfera di competenza concorrente delle regioni. Rileva, in proposito, che sul citato decreto ministeriale del 1990 si è pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 53 del 1991, in relazione ad un conflitto di attribuzione, dichiarando che spetta allo Stato deliberare, con decreto del Ministero dell'ambiente, la determinazione e l'aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per le sostanze inquinanti previste dal presente decreto e che non spetta invece allo Stato disporre, con decreto del Ministero dell'ambiente, la cessazione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti amministrativi regionali difformi dalle linee guida e dai valori minimi e massimi fissati.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore TURRONI osserva che non si possono riscontrare nel provvedimento in esame i requisiti di necessità e urgenza in quanto esso reca disposizioni di natura ordinamentale che avrebbero dovuto essere più opportunamente proposte con un ordinario disegno di legge. La centrale di Porto Tolle, inoltre, utilizza un carburante, quale l'*orimulsion*, che determina conseguenze altamente pregiudizievoli per l'ambiente, che meritano un adeguato approfondimento da parte del Parlamento che non può essere fatto nei tempi ristretti consentiti dalla procedura accelerata propria del decreto-legge.

Il senatore VILLONE aggiunge alle considerazioni espresse dal senatore Turroni le preoccupazioni derivanti dal fatto che il provvedimento in esame, dal punto di vista sostanziale, non garantisce il rispetto di valori fondamentali come la tutela della salute e dell'ambiente in quanto sostituisce un quadro normativo stringente con disposizioni di natura molto meno rigorosa.

Il senatore PETRINI si associa alle osservazioni espresse dagli oratori che lo hanno preceduto evidenziando il contrasto del provvedimento in esame con la normativa interna e comunitaria vigente.

Il senatore STIFFONI afferma il proprio stupore per le perplessità espresse dai rappresentanti dell'opposizione in quanto, nella scorsa legislatura, il precedente Governo non ha manifestato altrettanta solerzia in materia, non rispondendo, nonostante le ripetute sollecitazioni, alle interrogazioni presentate dall'oratore in relazione alla questione della centrale di Porto Tolle.

Il sottosegretario DELL'ELCE rileva l'importanza delle tre centrali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il fabbisogno delle zone ad esse adiacenti ed evidenzia come il provvedimento in titolo sia volto a coprire un termine transitorio, essendo assicurata dal cosiddetto decreto-legge «sblocca centrali» la realizzazione di nuovi impianti e la trasformazione di alcuni vecchi impianti in termini tali da garantire, entro il 2005, una situazione di piena conformità con le esigenze ambientali e con gli impegni internazionali assunti in materia dall'Italia.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva quindi il parere favorevole proposto dal relatore.

(1910) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo richiamandosi anche all'esposizione precedentemente svolta e rileva, in particolare, che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, prevede l'adozione di un provvedimento amministrativo volto a disporre la chiusura delle centrali che non si pongano in regola entro la conclusione del periodo transitorio ovvero ad indicare le misure urgenti necessarie per contemperare l'esigenza di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale. Osserva al riguardo che nel procedimento di adozione del suddetto provvedimento andrebbe contemplata – analogamente a quanto già previsto nel precedente comma 3, in relazione all'emanazione del decreto volto a disciplinare le prescrizioni e le scadenze applicabili all'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente – l'intesa con le regioni interessate.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le osservazioni menzionate.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo con osservazioni nei termini proposti.

IN SEDE REFERENTE

(617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *EUFEMI ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di governo del Primo Ministro*

(1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PASTORE, relatore, introducendo i lavori sui disegni di legge in titolo rileva anzitutto che in materia di «forma di Governo» sono possibili ulteriori iniziative di revisione costituzionale, presumibilmente subito dopo i prossimi impegni politici già programmati in proposito in entrambi i principali schieramenti, di maggioranza e di opposizione. Inoltre, la prossima settimana si svolgerà in Senato un dibattito generale sulle riforme istituzionali.

Pertanto, egli si accinge a svolgere una relazione introduttiva e a dichiarare aperta la discussione generale sui disegni di legge in titolo, riservandosi di integrare le proprie considerazioni in qualità di relatore sia in riferimento a eventuali, prossime iniziative legislative, sia in relazione al contenuto del dibattito previsto nella prossima settimana nell'Assemblea del Senato.

La Commissione prende atto.

Il presidente PASTORE, quindi, dopo aver ricordato i diversi tentativi che negli anni trascorsi sono stati esperiti in direzione di una riforma della forma di Governo e che però non si sono tradotti in disposizioni vigenti, auspica che la riapertura di un dibattito sull'argomento conduca finalmente all'assunzione di decisioni che, soprattutto, tengano conto della preoccupazione che si nutre in Parlamento, tra le forze politiche e nell'opinione pubblica, per la questione della governabilità. Sottolinea che l'ultimo tentativo fu quello compiuto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nella XIII legislatura, la quale, in particolare sulla forma di Governo, svolse un approfondimento significativo, giungendo

alla elaborazione di testi coerenti che sono alla base della maggior parte delle proposte oggi in esame. Anche le audizioni svolte in quella occasione rappresentano, a suo parere, un arricchimento prezioso che potrà essere eventualmente integrato con ulteriori contributi nella fase presente.

Osserva, tuttavia, che essendo trascorsi ormai oltre cinque anni da quella esperienza, è opportuno che il Parlamento consideri alcuni fenomeni significativi che si sono verificati nel frattempo. In particolare, la legge elettorale riformata nel 1993, per quanto imperfetta e priva di copertura costituzionale, nell'esperienza concreta ha a suo avviso consolidato il sistema maggioritario, il che è evidenziato, fra l'altro, dalla circostanza che la XIII legislatura si è conclusa alla sua scadenza naturale. La legge elettorale maggioritaria ha inoltre favorito fin qui, come era negli auspici comuni, un meccanismo di alternanza che rappresenta un risultato positivo ai fini della governabilità. Sempre la vigente legge elettorale ha inoltre consentito il formarsi di una maggioranza chiaramente definita, in entrambi i rami del Parlamento, condizione questa che prevedibilmente consentirà di concludere alla scadenza naturale anche la presente legislatura.

Si sofferma quindi sulle riforme realizzate nel recente passato che, a suo giudizio, postulano l'esigenza di intervenire anche sulla forma di Governo. È il caso, ad esempio, dell'introduzione dell'elezione diretta dei Presidenti delle regioni che, favorendo la stabilità dei governi locali, ha reso ancor più evidente, per converso, la debolezza del Governo centrale. La stessa riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, attribuendo alle regioni ulteriori e più ampi poteri legislativi, restringendo l'ambito legislativo riservato allo Stato, pone a suo parere l'esigenza di un rafforzamento dell'autorevolezza delle istituzioni statali. Infine, l'accelerazione dell'integrazione europea suggerisce il rafforzamento dei poteri del Governo statale, in un paese, l'Italia, che ha tradizionalmente sofferto una condizione di debolezza istituzionale nei confronti dell'Unione europea.

Dalle predette osservazioni e dai contenuti delle proposte in esame emerge, a suo parere, che è condivisa l'esigenza di rafforzare gli strumenti volti ad assicurare la governabilità, in un sistema di equilibrio dei poteri.

Quanto alla procedura da seguire per addivenire a un risultato apprezzabile, ricorda che da più parti è venuta la sollecitazione a un percorso organico di riforma che conduca a un nuovo complessivo assetto istituzionale. Osserva, tuttavia, che in realtà un primo nucleo di riforme è già stato approvato dal Parlamento (per esempio la citata riforma elettorale per le regioni e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione), per cui si manifesta l'opportunità di affrontare adesso gli altri temi, salvo il necessario raccordo con quelle riforme che nel frattempo hanno già compiuto passi in avanti.

Prima di procedere all'illustrazione nel dettaglio dei disegni di legge in titolo, fa presente che alcuni altri disegni di legge presentati al Senato, pur non essendo connessi formalmente a quelli di cui si svolge l'esame, trattano temi specifici affrontati da questi ultimi (è il caso ad esempio di un disegno di legge del senatore Mancino, in materia di ricorsi alla

Corte costituzionale). Ritiene invece inopportuno esaminare in questa fase proposte di riforma di leggi ordinarie, in particolare in materia elettorale, che, a suo avviso, potrebbero alterare il contesto di discussione dei disegni di legge costituzionale sulla forma di Governo.

Si sofferma anzitutto su un primo gruppo di disegni di legge costituzionale, accomunati dalla proposta del sistema cosiddetto di cancellierato. Il disegno di legge n. 617, presentato dai senatori Eufemi e altri, come indicato dagli stessi proponenti nella relazione al disegno di legge deve leggersi unitamente ad un altro apposito disegno di legge recante una riforma elettorale, quale corollario della proposta di revisione costituzionale. Esso prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto, su designazione del Presidente della Repubblica, dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima e nella seconda votazione e a maggioranza dei voti validamente espressi dal terzo scrutinio; al potere di nomina, con proprio decreto, dei Ministri, è collegato, allo stesso modo, il potere di revoca. L'iniziativa prevede inoltre l'incompatibilità dell'incarico di Ministro o di Sottosegretario con l'esercizio del mandato parlamentare e l'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva, propria della forma di Governo della Repubblica federale di Germania. Ricorda quindi il disegno di legge elettorale già menzionato, connesso alla proposta di revisione costituzionale, che introduce un sistema elettorale di tipo proporzionale, salvo il collegamento del candidato al Parlamento con il candidato a Presidente del Consiglio, nonché la previsione di un premio di maggioranza di 75 seggi su 555 componenti della Camera dei deputati; un sistema elettorale che, a suo giudizio, non è sovrapponibile a quello in vigore in Germania.

Illustrando il disegno di legge n. 1678, presentato dai senatori Mancino, Villone e Salvi, sottolinea che anch'esso contempla la mozione di sfiducia firmata da un *quorum* di componenti di ciascuna Camera, che deve contenere la proposta di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio e, se approvata, comporta la contestuale elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Secondo tale proposta, il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto dalle Camere in seduta comune a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ed è nominato dal Presidente della Repubblica. Anche al disegno di legge n. 1678 è collegata una proposta di revisione della legge elettorale che ricalca il sistema elettorale tedesco.

Dà conto, quindi, del disegno di legge n. 1919, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, orientato anch'esso a introdurre un sistema di cancellierato, con l'istituto della sfiducia costruttiva, che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Passa quindi ad illustrare i disegni di legge che propongono la formula del cosiddetto premierato. Il disegno di legge n. 1889, presentato dai senatori Malan e altri, istituisce il tipico collegamento del candidato alla carica di Primo ministro con i candidati alle elezioni delle Camere. Il Primo ministro è nominato, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere, dal Presidente della Repubblica e deve avere la fiducia delle Camere, in assenza della quale lo stesso Presidente della Repubblica scioglie

le Camere. Secondo la proposta, il Primo ministro nomina e revoca i Ministri e può proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che emana il conseguente decreto, il quale assume evidentemente, nel contesto, la natura di un atto dovuto. In caso di sfiducia, il Primo ministro può rassegnare le dimissioni ovvero proporre lo scioglimento delle Camere. Il disegno di legge rinvia quindi ai Regolamenti parlamentari le modalità di elezione del Capo dell'opposizione e la disciplina dei suoi poteri, con particolare riferimento alla formazione dell'ordine del giorno e al diritto di parola anche nella Camera della quale egli non sia componente.

Riferisce quindi sul disegno di legge costituzionale n. 1914, presentato dal senatore D'Amico, che introduce, fra l'altro, una disciplina dei diritti dell'opposizione articolata e dettagliata, nonché l'istituzione obbligatoria di una commissione parlamentare d'inchiesta se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera. La proposta reca gli istituti tipici del premierato e cioè il collegamento del candidato *premier* ai candidati alle elezioni per le Camere, lo scioglimento delle Camere su sua proposta e l'opzione fra le dimissioni o la richiesta di scioglimento delle Camere in caso di sfiducia. Introduce inoltre la competenza della Corte costituzionale sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità e prevede che nel caso di modifica delle norme elettorali o sulla composizione di una delle Camere, basata sulla rappresentanza degli enti territoriali, le disposizioni costituzionali proposte si applichino solo all'altra Camera.

Illustra, quindi, il disegno di legge n. 1662, presentato dal senatore Tonini e da altri senatori. L'articolo 1 prevede il collegamento di candidati nei collegi uninominali con i candidati alla carica di Primo ministro e l'eventuale attribuzione di una quota di seggi in soprannumero, nel limite massimo del 5 per cento dei seggi di ciascuna delle Camere nel caso in cui pur con l'attribuzione di una parte dei seggi derivanti dalla quota proporzionale non si riesca ad assicurare alla coalizione vincente la maggioranza del 55 per cento dei seggi. È previsto inoltre lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Camera dei deputati e alla carica di Primo ministro e la garanzia per l'accesso ai sistemi informativi nonché il divieto della concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa. Si prevede anche l'incompatibilità tra cariche di Governo e uffici o attività pubbliche e private e disposizioni idonee ad evitare conflitti di interessi. Il disegno di legge rinvia al Regolamento della Camera dei deputati le modalità di elezione del Capo dell'opposizione, riservandogli il diritto di intervenire alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro con un tempo equivalente e il potere di richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati nonché quello di essere consultato dal Presidente della Repubblica in caso di emergenza interna e internazionale. Vi è anche la possibilità di deferire le leggi all'esame della Corte costituzionale, su richiesta di un quarto dei membri di una Camera e l'istituzione obbligatoria delle

commissioni d'inchiesta, se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera. Lo scioglimento delle Camere è disposto dal Presidente della Repubblica su richiesta del Primo ministro. Il Primo ministro è nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina i Ministri e ha il potere di revocarli. L'articolo 9 introduce una serie di modifiche alla vigente legge elettorale, prevedendo l'apposizione di un unico voto ed escludendo quindi l'eventualità di un ballottaggio per la scelta del *premier*. Quanto alla quota del 25 per cento dei seggi, da attribuirsi secondo il metodo proporzionale, si prevede che il 10 per cento sia riservato ai candidati con la maggiore cifra individuale non risultati eletti, mentre il 15 per cento è assegnato alla coalizione vincente fino alla concorrenza della maggioranza del 55 per cento dei seggi della Camera dei deputati. Dalla quota sono esclusi due seggi riservati rispettivamente al *premier* e al Capo dell'opposizione, cioè ai candidati alla carica di Primo ministro collegati al gruppo di candidati che abbiano visto proclamato il maggior numero di eletti.

Dà conto poi del disegno di legge n. 1898, presentato dai senatori Nania e altri, che propone una revisione della forma di Governo diretta a recepire il cosiddetto semipresidenzialismo caratteristico del sistema francese. Il Presidente della Repubblica, eletto con eventuale ballottaggio a suffragio universale per la durata di cinque anni, nomina il Primo ministro e gli altri membri del Governo e li revoca. La proposta riconosce al Presidente della Repubblica il potere di sottoporre a *referendum* progetti di legge concernenti l'organizzazione dei pubblici poteri e di autorizzazione alla ratifica di trattati che abbiano comunque incidenza sul funzionamento delle istituzioni, che se approvati sono promulgati direttamente. Il Presidente della Repubblica ha inoltre il potere di sciogliere il Parlamento, salvo che nei due anni che seguono le elezioni e una serie di altri poteri tipici della forma di Governo presidenziale, nonché il potere straordinario, in caso di pericolo grave e immediato o di interruzione del regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali, di adottare le misure necessarie informandone la nazione mediante un messaggio e nello spirito di assicurarne il regolare esercizio nel minor tempo possibile.

Il disegno di legge prevede inoltre l'articolazione del Parlamento in una Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto e un Senato il cui sistema di elezione, diretto o indiretto, è rinviato ad altra legge costituzionale. Anche le funzioni legislative sono rimesse alle determinazioni di altra legge costituzionale, mentre si prevede una doppia lettura solo eventuale e l'attivazione di una Commissione di conciliazione al fine di snellire l'*iter* legislativo. L'articolo 11 del disegno di legge abroga l'articolo 76 della Costituzione, ma prevede che, per l'esecuzione del suo programma e in caso di urgenza, il Governo può chiedere al Parlamento l'autorizzazione a emanare disposizioni normalmente riservate alla legge per un periodo di tempo limitato. La diversificazione del bicameralismo è realizzata anche attraverso la previsione che solo l'Assemblea nazionale si pronuncia sul programma del Governo e si esprime sulla fiducia. Si prevede infine che il Primo Ministro può chiedere la fiducia sul voto di un

testo, che è considerato approvato a meno che non sia approvata una mozione di sfiducia.

Dal disegno di legge in esame, ma anche dagli altri, esplicitamente o implicitamente, emerge la questione, evidentemente connessa al tema «forma di Governo» della riforma del Parlamento, comune anche alle riforme dell'ordinamento in senso federalista. Su tale argomento il relatore ritiene necessaria una riflessione specifica, che si riferisca anche alle eventuali correzioni dei sistemi elettorali per le due Camere, che alcuni dei disegni di legge in esame trattano già direttamente o comunque postulano come conseguenza necessaria.

Esprime quindi l'auspicio che il dibattito sulla forma di Governo si concluda in ogni caso facendo compiere al sistema costituzionale un passo in avanti. Tale non sarebbe, a suo avviso, una scelta in direzione del cosiddetto cancellierato alla tedesca che, sebbene fosse considerata una proposta particolarmente innovativa in tempi passati, oggi costituirebbe un risultato assai modesto e probabilmente un arretramento dai risultati già conseguiti nell'evoluzione del sistema istituzionale e politico.

Assicura la più ampia apertura e attenzione per il dibattito che si svolgerà sui disegni di legge costituzionale in esame e auspica che il Parlamento riesca finalmente a dare una risposta alla questione della governabilità, con una scelta conforme alle esigenze del Paese.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, riservandosi di integrare la relazione nel caso di presentazione di ulteriori disegni di legge in materia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(776-B) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE, relatore, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato. All'articolo 1, che resta sostanzialmente invariato, sono state introdotte alcune modifiche parziali che ne precisano la formulazione; in particolare, alle lettere *e*) e *f*) del comma 3 del nuovo articolo 20 della legge n. 59 del 1997, si inserisce una condizione riferita all'esercizio di discrezionalità amministrativa negli atti autorizzatori o equiparati: in proposito si potrebbe dubitare, ad avviso del relatore, se tale condizione comprenda o meno anche il caso dell'esercizio di discrezionalità tecnica.

La successiva lettera *n*), aggiunta dalla Camera dei deputati, prescrive l'indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative. Quanto ai pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo e di regolamento, i relativi termini sono portati da quarantacinque a sessanta giorni. E' stata soppressa, nel comma 7

dello stesso articolo 20, la disposizione che prevedeva regolamenti ricognitivi di abrogazioni implicite riferite a norme di legge.

All'articolo 2, è stata soppressa la lettera *f*) del comma 1 ed è stato aggiunto un comma 4, probabilmente superfluo, sul parere delle Commissioni parlamentari.

Il presidente Pastore riferisce anche all'articolo 3, in ordine al quale il relatore designato è il senatore Morra, che però non può partecipare alla seduta odierna; le modifiche della Camera dei deputati a tale articolo non sono particolarmente rilevanti: in particolare è stata aggiunta una lettera *e*), diretta a promuovere informazione e formazione preventiva dei lavoratori sulle attività rischiose.

L'articolo 4 è rimasto sostanzialmente identico, l'articolo 5 non è stato affatto modificato, mentre l'articolo 6 del testo del Senato, in materia di energia, è stato soppresso ed è stato invece introdotto un nuovo articolo 6, in tema di prodotti alimentari. Al riguardo il relatore osserva che si tratta di materia in parte compresa nel novero delle materie a competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, in altra parte di competenza primaria delle stesse Regioni. Inoltre, le disposizioni in esame dovrebbero essere coordinate a quelle del disegno di legge collegato in materia di agricoltura, all'esame del Senato e, per il recepimento regionale di direttive comunitarie, al disegno di legge n. 1545, all'esame dell'Assemblea del Senato, di attuazione del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

L'articolo 7 manifesta modifiche di minimo tenore mentre l'articolo 8 resta identico, così come l'articolo 9, salvo per l'aggiunta della lettera *c*), in cui si prevedono accordi tra enti pubblici e sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

L'articolo 10 è stato sensibilmente integrato, specie in ragione di alcuni rilevanti novità normative, soprattutto regolamentari, inerenti in particolare alla firma elettronica e ai documenti amministrativi in formato elettronico.

L'articolo 11 è un nuovo articolo e riguarda l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che comunque fa salvi i contenuti dei contratti collettivi nazionali.

Gli articoli successivi non prevedono deleghe legislative di settore, ma interventi diretti nella legislazione vigente: l'articolo 12 resta invariato, mentre all'articolo 13, con il comma 4 è stato modificato in parte il nuovo sistema di accesso alla magistratura contabile, escludendo i dottori commercialisti, come invece prevedeva il testo del Senato, ma inserendo quali titoli di preferenza quei titoli di studio che, aggiungendosi alla laurea in giurisprudenza, assicurano anche una formazione in discipline economico-aziendali.

L'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, nei commi 1 e 2 fa seguito a specifici ordini del giorno presentati a suo tempo rispettivamente alla Camera e al Senato, mentre le altre disposizioni riguardano specifiche situazioni di pubblico impiego.

Si sofferma, quindi, sul nuovo articolo 15 e sulle limitate modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli successivi, nonché sul nuovo articolo 19 e sulla parte aggiunta all'articolo 22, relativa alle controversie in materia di masi chiusi.

Propone, infine, di fissare un termine per emendamenti alle ore 19 di martedì 21 gennaio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2003

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

Partecipa il sottosegretario di Stato alle Comunicazioni Innocenzi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 – Relatore alla Commissione Petruccioli.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra la sua proposta di parere, che è accompagnata da una nota aggiuntiva recante alcune sue osservazioni sulla incerta natura giuridica dello strumento del contratto di servizio, osservazioni che egli consegna alla valutazione dei membri della Commissione, ma che restano ovviamente separate dal testo del parere.

Egli ricorda quindi che il ministro Gasparri aveva cortesemente accolto la richiesta della Commissione – che, impegnata in particolare dalla vicenda del Consiglio di amministrazione della RAI, non aveva avuto il tempo di approfondire il contratto di servizio nei trenta giorni assegnati per il parere – di non procedere immediatamente alla firma del contratto, come peraltro avrebbe potuto fare, ma di attendere che il parere fosse comunque espresso entro la metà di gennaio.

Il Presidente osserva che negli ultimi giorni il ministro Gasparri ha più volte ribadito la sua intenzione di siglare il contratto il prossimo 16 gennaio. Egli quindi esprime l'auspicio che tale intenzione sia comunque subordinata alla necessità di valutare il parere che sarà espresso dalla Commissione: non sarebbe infatti logico aver concesso una proroga laddove del parere della Commissione, quale che sia, non si intenda comunque tenere conto.

Infine il Presidente fa presente che, su richiesta di diversi Gruppi, la votazione finale si svolgerà nella giornata di domani, in modo da consentire la presentazione di emendamenti, che dovranno comunque giungere inderogabilmente alla segreteria della Commissione entro le ore 12 di domani.

Il senatore FALOMI condivide in primo luogo le perplessità del Presidente esposte nella sua nota aggiuntiva per quanto riguarda la natura giuridica del contratto di servizio.

È evidente che non si tratta di una critica rivolta a questo contratto di servizio ed al ministro Gasparri, dal momento che i problemi evidenziati dalla nota nascono da lontano, e trovano fra l'altro fondamento che la vigente convenzione era stata approvata senza il prescritto parere di questa Commissione la cui legittimità appare oltretutto ormai molto dubbia alla luce della nuova disciplina introdotta con la legge n. 249 del 1997; proprio per questo però è quanto mai necessario che il contratto sia redatto in termini che ne assicurino la stretta legalità, evitando di introdurre discipline discutibili, come quella ad esempio delle modalità di controllo nella qualità prevista nell'articolo 2 che, in contrasto con una consolidata giurisprudenza costituzionale, finisce per attribuire ad un organo in larga misura di nomina governativa quella vigilanza sulla realizzazione degli obiettivi di servizio pubblico che è invece specificamente parlamentare.

Egli ritiene quindi che le osservazioni e le condizioni proposte dal relatore siano ampiamente condivisibili e si riserva di presentare solo poche altre proposte di modifica.

Il deputato CAPARINI intervenendo sull'ordine dei lavori condivide la proposta del Presidente di rinviare a domani la votazione finale per permettere la presentazione di emendamenti. Egli comunque esprime vivo apprezzamento per il lavoro del Presidente Petruccioli che ha accolto gran parte delle istanze della Lega Nord.

Il deputato GENTILONI SILVERI nell'esprimere vivo apprezzamento per il lavoro del relatore, chiede chiarimenti sull'osservazione contrassegnata dalla lettera U, ed in particolare se questa ripristini, così come appare *prima face*, l'equazione sulla quale si fondava il meccanismo dell'adeguamento del canone come previsto dal precedente contratto di servizio.

L'oratore si associa quindi alle preoccupazioni espresse dal relatore circa la necessità che il Governo preveda tempi per la firma definitiva

del contratto che consentano di prendere in considerazione le osservazioni della Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al deputato Gentiloni Silveri che la lettera U, accogliendo un emendamento del deputato Caparini, ripristina integralmente il precedente sistema di adeguamento del canone. La sua decisione di accogliere tale proposta è determinata dal fatto che lo schema di contratto di servizio in esame propone un meccanismo di adeguamento del canone fondato su una equazione, una delle cui variabili, contrassegnata dalla lettera O, è la risultante di due componenti: la prima, sulla quale non vi sono osservazioni, è costituita dalla penalizzazione per l'eventuale mancata realizzazione di investimenti previsti per l'anno precedente; la seconda è la maggiorazione o la penalizzazione legata al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi qualitativi e/o quantitativi caratteristici della missione RAI. Se sul dato relativo al raggiungimento di obiettivi quantitativi si può concordare, ben diversa è la parte relativa al raggiungimento di obiettivi qualitativi, la cui valutazione non può essere legata a parametri oggettivi e che si tradurrebbe quindi in una eccessiva discrezionalità del Ministero nello stabilire le variazioni del canone.

Stando così le cose ha ritenuto corretto far propria la proposta del deputato Caparini in quanto da luogo ad una equazione nella quale non vi sono variabili a contenuto discrezionale.

Il sottosegretario INNOCENZI, nel riservarsi di valutare attentamente le modifiche proposte dal relatore, insieme agli emendamenti che verranno successivamente presentati, dà ampie assicurazioni sul fatto che se il Ministro ha deciso di procrastinare la sigla definitiva del contratto e di attendere il parere della Commissione è proprio perché di tale parere intende certamente tenere conto; il Governo peraltro al fine di evitare che si ripetesse come è avvenuto in passato, che i contratti di servizio venissero siglati a metà anno, è comunque deciso ad osservare una tempistica molto rigorosa, anche perché non bisogna dimenticare che il Ministero è solo una delle parti contraenti e che per valutare quali delle proposte siano accoglibili – certamente senza snaturare un contratto che a parere dell'Esecutivo appare migliorato rispetto ai precedenti – occorrerà quanto prima esaminarle insieme ai rappresentanti della società concessionaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

**Proposta di parere sullo schema di contratto di servizio
tra il Ministero delle Comunicazioni e la
società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo RAI radiotelevisione S.p.a.
e nota aggiuntiva del relatore**

Nota aggiuntiva

Le fonti normative del contratto di servizio

Dal 30 dicembre 1993 al 22 dicembre 1996 si succedettero diciotto decreti legge recanti *Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI Spa*. Nessuno dei decreti fu convertito nei termini; si trattò, in pratica, di diciassette reiterazioni di un testo rimasto sostanzialmente identico. All'art. 2, comma 2 del suddetto testo, si legge che la Convenzione tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni «prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio». Al comma 3 dello stesso articolo si aggiunge: «Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni».

Per tre anni, dunque, fu in vigore una normativa affidata a decreti che, alla fine, decadde senza lasciare traccia legislativa. Fra le tracce perdute con quei decreti c'è anche il «contratto di servizio»

La convenzione di cui sopra, infatti, aveva già un fondamento nella legge 25 giugno 1993 n. 206 che, all'articolo 4, recita: «Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223». Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge: «Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni». Nessun cenno, invece, al contratto di servizio.

Cosicché, oggi, il primo riferimento al contratto di servizio si trova non in un testo legislativo ma nella Convenzione fra lo Stato e la RAI, approvata con DPR del 28 marzo 1994, vigente il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141. All'art. 3 si legge: «Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, sti-

pula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione».

Per trovare l'indicazione del contratto di servizio in un testo di legge, bisogna arrivare alla 249 del 31 luglio 1997. All'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10 si legge che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità di cui la legge in questione stabilisce l'istituzione) «propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico».

Come si vede, la 249 del 1997 – allo stato unica legge che faccia riferimento al «contratto di servizio» – non specifica di cosa si tratti, né quale sia la sua durata, né in quale rapporto debba collocarsi rispetto alla convenzione.

La definizione normativa del «contratto di servizio»

La definizione del «contratto di servizio», della sua durata e del suo rapporto con la convenzione era presente nei decreti succedutisi per diciotto volte dal 30 dicembre 1993 al 22 dicembre 1996; nessuna legge successiva l'ha ripresa. I decreti in questione precisavano che nel contratto di servizio, di durata triennale «per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso d'inflazione programmato. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito».

Quando fu stipulata la convenzione (28 marzo 1994) questa norma era in vigore, sia pure sotto la forma del decreto-legge (28 febbraio 1994, n. 141) non convertito. L'art. 3 della convenzione è interamente dedicato al contratto di servizio e dice: «1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i ministri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione, nel quale sono specificamente con-

siderati gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza ed al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita per la presente convenzione. 2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, ed individua i criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei limiti dell'inflazione programmata, nonché le modalità di trasferimento delle quote spettanti alla società concessionaria. I criteri di adeguamento sono correlati a parametri di produttività ad obiettivi di qualità del servizio, nonché ad ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale..... Il contratto di servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni, e i concessionari privati in ambito locale».

Sono evidenti i punti sui quali la convenzione trae direttamente (e testualmente) ispirazione dal decreto-legge al momento in vigore. Ma sono evidenti anche altri punti sui quali la convenzione attribuisce al contratto di servizio ambiti che non solo non trovano giustificazione in leggi precedenti o seguenti la data di stipula, ma non sono fondate neppure sulle norme in vigore pro tempore. Il «miglioramento della qualità del servizio», ad esempio, rientra sicuramente nell'ambito di un «contratto di servizio», a condizione che s'intenda la qualità tecnica e logistica; del tutto opinabile sarebbe invece se l'espressione volesse comprendere i contenuti della produzione attraverso la quale la concessionaria attua gli obblighi e persegue gli obiettivi affidati dalla legge al servizio pubblico radiotelevisivo. L'ipotesi non è astratta, vista la tendenza dei contratti di servizio ad estendere sempre di più i riferimenti proprio ai contenuti della programmazione, a cominciare dalla distinzione fra i programmi che attengono e quelli che non attengono al servizio pubblico.

La convenzione – come si è visto – demanda al contratto di servizio la definizione, fra l'altro, di compiti di «vigilanza e controllo» di cui si fa evidentemente titolare il Ministero delle comunicazioni. Questa formulazione non ha riscontro in nessuna norma di legge, neppure quelle in vigore pro tempore all'atto della stipula della convenzione. La specificazione di tale formulazione è affidata ai successivi articoli 16 e 17. L'articolo 16 tratta di «controlli e collaudi» esplicitamente riferiti agli impianti. Nessuna obiezione è possibile in proposito. L'articolo successivo tratta di «vigilanza e controllo» e così precisa: «sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti».

Il riferimento alle «altre norme vigenti» è sicuramente eccedente rispetto ai poteri della convenzione e in contrasto con espliciti dettati di legge. La funzione di vigilanza è attribuita dalla legge alla apposita Commissione parlamentare (legge 103/1975, art. 1, comma 3); la funzione di «controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli

obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo» è affidata al Cda RAI (legge 206/1993, art. 2, comma 5).

È del tutto coerente, al contrario, l'attribuzione al Ministero delle comunicazioni della «vigilanza sugli obblighi derivanti dalla convenzione» (ancora art. 17). Questa formulazione è in armonia con quella dell'art. 3 che definisce il contratto di servizio «integrativo della convenzione». Stando a queste formulazioni risulta un quadro preciso: il contratto di servizio integra la convenzione, evidentemente negli stessi ambiti dalla convenzione considerati; il Ministero delle comunicazioni vigila e controlla sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione e – di conseguenza, trattandosi di materie omogenee – dal contratto di servizio stesso.

L'ambito delle materie è dunque quello inizialmente definito dalla convenzione, che comprende il canone, gli impianti, la pubblicità, la ricerca e la sperimentazione, l'assegnazione delle frequenze, criteri per la formazione dei bilanci. C'è un solo argomento attinente al contenuto della programmazione: la «tutela dei minori» alla quale è dedicato l'art. 11. Rispetto a questi limiti, lo schema del contratto di servizio per il triennio 2003-2005 riproduce e accentua gli eccessi già presenti nel contratto di servizio appena scaduto e invade ambiti che riguardano altre responsabilità. I primi tre capi (Principi generali, L'offerta radiotelevisiva: i generi, L'offerta: profili specifici) o ripetono in modo pleonastico formulazioni di leggi, o entrano negli indirizzi e nei contenuti della programmazione, oltre che nella tipologia dei programmi; materie che la legge riserva da una parte agli organi di amministrazione e gestione dell'azienda e, dall'altra, ai poteri di indirizzo e di vigilanza spettanti alla Commissione parlamentare.

Lo strumento «contratto di servizio» non può, surrettiziamente, estendere le attribuzioni e le competenze del Ministero sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La tendenza va invece in questa direzione e risulta accentuata dallo schema trasmesso alla Commissione. È necessario che la tendenza sia invertita. In caso contrario sarebbe inevitabile considerare la questione anche sotto l'aspetto della costituzionalità, avendo, com'è noto, in più occasioni la Corte costituzionale stabilito che il referente istituzionale della concessionaria del servizio pubblico non può e non deve essere il Governo.

I precedenti

Il contratto di servizio oltre ad essere uno strumento con motivazioni e definizioni precarie, è recente e non ha dato ancora luogo ad una prassi consolidata fondata sui precedenti: sia per quanto riguarda la sua struttura, sia per quanto riguarda le modalità di elaborazione e approvazione, comprendendo in queste anche l'intervento della Commissione parlamentare di vigilanza.

A dire la verità, la precarietà comincia dalla stessa convenzione, nel cui art. 3 – come abbiamo visto – si trova la più precisa definizione del

contratto di servizio di cui disponiamo, definizione elaborata sulla base del decreto legge allora in vigore ma poi decaduto e non ripreso in nessun successivo testo legislativo. Quella convenzione approvata con D.P.R. 28 marzo 1994 non è corredata dal parere della Commissione parlamentare previsto dalla legge (206/1993, art. 4, comma 3). E non perché la Commissione sia stata inadempiente ma perché il parere fu richiesto dopo lo scioglimento delle Camere della XI legislatura.

La legge 249 del 31 luglio 1997 affida alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di «proporre al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche». Come si vede, la tendenza della legislazione va nel senso di rafforzare l'intervento di un soggetto «terzo» nella definizione della convenzione di cui – non va dimenticato, il contratto è «integrativo». Prima tale soggetto è la Commissione parlamentare che deve esprimere parere; poi diventa l'Autorità che – addirittura – propone lo schema della convenzione.

Nonostante ciò, la convenzione ventennale approvata nel '94, quindi valida fino al 2014 non solo non è stata proposta dalla Autorità, come è ovvio visto che la legge che così stabilisce è stata approvata tre anni dopo; ma non ha avuto neppure il parere della Commissione parlamentare come la legge del tempo disponeva. Questa convenzione, dunque, che è alla base di tutti i contratti di servizio fin qui stipulati e ancora dei prossimi quattro, non ha avuto lettori al di fuori dei due soggetti stipulanti, la RAI e il Ministero delle comunicazioni. È facile capire che ciò ha prodotto un'ipertrofia nelle attribuzioni agli stessi soggetti; ipertrofia che, per trascinarsi, si ripercuote e si amplia nei successivi contratti di servizio.

Non si vuole qui sostenere che, dopo l'approvazione della 249, sarebbe stato necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione secondo la nuova procedura stabilita dalla legge; anche se una tesi del genere potrebbe essere sostenuta con qualche argomento, e altrettanti argomenti si potrebbero portare a favore almeno di una verifica e di un aggiornamento della convenzione in vigore che preveda un intervento della Autorità. Altrimenti ci si deve rassegnare ad un assurdo: che una norma stabilita nel 1997 deve attendere 17 anni per essere applicata la prima volta.

Tuttavia, potrebbe e dovrebbe essere soddisfatta quanto meno la funzione di «verifica della attuazione degli obblighi previsti nella convenzione» che la legge attribuisce alla Autorità; e, di conseguenza, anche di verifica degli obblighi previsti dei contratti di servizio che emanano dalla convenzione e ne sono un'integrazione triennale. Nello schema per il 2003-2005 trasmesso alla Commissione, non si fa – al contrario – alcun cenno alla Autorità, e le funzioni di «vigilanza e controllo sugli obblighi previsti dal contratto di servizio» continuano ad essere riservate al Ministero delle comunicazioni (Art. 31).

Il primo contratto di servizio giunse a scadenza il 31 dicembre 1996. Fu approvato con D.P.R. il 4 aprile 1996; la Commissione parlamentare aveva espresso il suo parere il 17 gennaio dello stesso anno, sulla base del decreto-legge in vigore al momento. Il periodo di tempo coperto non raggiunse, dunque, neppure l'anno. Nel secondo contratto di servizio (1997-1999) la precarietà fu dovuta a cause legislative. Dal 30 dicembre 1996, decaduto e non più reiterato il testo dei 18 decreti, non c'era più una normativa che regolasse il contratto di servizio e disciplinasse le procedure della sua approvazione. In sede interpretativa, tuttavia, si ritenne (facendo riferimento all'art. 3 della Convenzione approvata, ed alla circostanza che le disposizioni non reiterate del decreto erano state fatte salve negli effetti pregressi) che permanessero applicabili le norme riferite al contratto di servizio, incluso il parere della Commissione che si espresse quindi il 2 luglio 1997. Il contratto in questione venne approvato con D.P.R. del 29 ottobre 1997. La legge 249/1997 introdusse finalmente una disciplina chiara che ha portato alla approvazione del contratto 2000-2002 con D.P.R. 8 febbraio 2001, avendo la Commissione reso il suo parere il 4 luglio del 2000.

La precarietà, tuttavia, non è finita, perché mentre si ridava certezza alla procedura per il contratto di servizio, si definiva una nuova procedura che rende obsoleta la procedura di approvazione della convenzione, peraltro già imperfetta per il mancato parere della Commissione parlamentare.

Conclusioni

Nel momento in cui è avviato in Parlamento l'*iter* per giungere alla definizione e alla approvazione di una nuova legge di sistema che regolamenti anche il servizio pubblico radiotelevisivo, si segnala l'opportunità, anzi la necessità di mettere ordine e coerenza anche nelle norme che sovrintendono alla stipula della convenzione e dei relativi contratti di servizio e ai rapporti fra i soggetti coinvolti.

La legge dovrebbe chiarire in modo più netto gli ambiti e i limiti sia della convenzione sia – e soprattutto – dei contratti di servizio. In particolare dovrebbe risultare del tutto chiaro che il contratto di servizio non può investire altre materie che non siano oggetto della convenzione stessa. La legge dovrebbe inoltre chiarire a chi vanno attribuite le funzioni di verifica, controllo, vigilanza nelle rispettive materie. Innanzitutto va inserita una netta distinzione fra argomenti di carattere tecnico, organizzativo e finanziario e argomenti di carattere editoriale concernenti i contenuti della programmazione. Deve risultare chiaro che i primi sono di competenza del Ministero e oggetto di convenzione e contratto di servizio, i secondi sono di competenza – secondo le indicazioni e nei limiti della legge – della Commissione parlamentare di vigilanza. Oggi ci sono troppi punti di sovrapposizione e di confusione (per la verità prodotti soprattutto da normative secondarie) che vanno eliminati.

L'istituzione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso più complesso un quadro già complicato. La legge indica con sufficiente chiarezza gli ambiti di competenza distinti per l'Autorità stessa e per la Commissione di vigilanza. Non altrettanto si può dire per il rapporto fra Autorità e Ministero nell'ambito qui considerato, come si è messo in evidenza a proposito della fonte di legittimità della convenzione e della verifica sulla attuazione degli obblighi in essa previsti. La situazione reale non corrisponde alle norme della legge 249. Non si può ignorarlo; va indicata la strada per eliminare incongruenze e attriti.

Queste osservazioni non vengono proposte per impedire la rapida approvazione dello schema di contratto trasmesso alla Commissione il 26 novembre 2002; ma per segnalare a tutti i soggetti interessati uno stato di disordine normativo al quale non si è dedicata fin qui, sufficiente attenzione, come risulta anche dalla lettura dei precedenti omologhi pareri della Commissione e che è giunto il momento di correggere. Quanto al parere formale sullo schema, la Commissione lo esprime, come tradizione favorevole; e – come tradizione – fa seguire una serie di indicazioni e richieste specifiche che si augura vengano accolte.

Se la XIV legislatura avrà normale svolgimento, il prossimo contratto di servizio passerà ancora all'esame di questa Commissione. L'auspicio è che si possa disporre di un documento più preciso tanto nei limiti quanto nei contenuti, in un quadro normativo senza falle e contraddizioni.

PROPOSTA DI PARERE

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»

Nel rilevare la necessità che la legge chiarisca in modo più netto gli ambiti ed i limiti sia della Convezione tra la società concessionaria del servizio pubblico ed il Governo, sia soprattutto dei contratti di servizio,

esaminato lo schema di contratto di servizio 2003-2005 tra il Ministero della Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

A) *All'articolo 2 comma 1, aggiungere infine il seguente punto: «- valorizzare l'informazione di carattere territoriale, con completo coinvolgimento del sistema delle Regioni».*

B) *All'articolo 2 sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

C) *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«2-bis.

(Erogazione del servizio pubblico)

1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle norme generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria:

a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità tecnica e quantità del servizio;

b) acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi;

c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità tecnica del servizio fornito dall'utenza.

2. Il protocollo aggiuntivo, allegato al presente contratto, che istituisce una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori, mantiene la propria validità per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento-verbale che la concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza – unitamente alla relazione sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo – del Ministero e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. La concessionaria provvede, attraverso gli appositi uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami, a recepire il tasso di gradimento manifestato dall'utenza ai fini delle proprie opportune valutazioni per l'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo. I servizi telefonici per i reclami devono essere organizzati nell'ottica di contenere i costi per l'utenza. Sull'attuazione del presente comma, la concessionaria è tenuta ad informare il Ministero.

4. La concessionaria è particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine la concessionaria istituisce il «Garante dell'abbonato».

D) *All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole:* «promozione della loro attività;» *inserire le altre:* «trasmissioni per l'informazione dei consumatori.

E) *All'articolo 3, dopo la lettera j), inserire la seguente:* «k) trasmissioni dedicate a informazioni sulle realtà regionali e sulle attività delle istituzioni regionali da prevedere su tutto il complesso delle reti RAI».

F) *All'articolo 7, comma 1, dopo le parole:* «promuovere e valorizzare», *inserire le altre:* «oltre che nell'offerta del servizio radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, anche».

G) *All'articolo 7, comma 3, dopo le parole:* «del volume delle offerte specifiche di cui sopra», *inserire le altre:* «del 10 per cento annuo».

H) *All'articolo 7, comma 3, dopo le parole:* «ulteriore edizione del telegiornale», *inserire le altre:* «nelle fasce orarie di maggiore ascolto».

I) *Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:* «7-bis (*Programmazione per cittadini stranieri*) La concessionaria si impegna a dedicare nella programmazione delle reti televisive e radiofoniche una particolare attenzione, eventualmente con appositi spazi in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di gestione adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati».

J) *All'articolo 9, comma 1, dopo le parole* «evoluzione della società italiana», *inserire le altre* «nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie».

K) *All'articolo 9, comma 2, dopo le parole* «cultura italiana», *sostituire la parola* «anche» *con le seguenti:* «, anche di carattere regionale,».

L) *Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:* 9-bis:

«1. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti all'estero al fine di garantire la più ampia diffu-

sione e conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale. I servizi radiofonici vengono diffusi in onda corta attraverso gli impianti RAI di Roma Prato smeraldo, in onda media notturna attraverso gli impianti RAI di Roma Santa Palomba e Milano Sizzano, e attraverso stazioni relay.

M) *All'articolo 12, sostituire il titolo con il seguente: «Iniziativa per la valorizzazione delle culture locali e per la tutela delle minoranze linguistiche».*

N) *Dopo il comma 1, inserire il seguente 1-bis: «La RAI si impegna ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva spazi di trasmissione a diffusione limitata ai territori delle singole regioni per almeno un'ora settimanale, nonché un'ora di trasmissioni per la valorizzazione territoriale per il palinsesto del canale satellitare RAINews. Detti spazi dovranno essere riservati a programmi prodotti dalle sedi regionali».*

O) *All'articolo 12, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

«3. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza. Agli oneri per le convenzioni non previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, si provvede secondo il disposto dell'articolo 20, comma 9, della medesima legge n. 103/1975.

4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'articolo 11 del D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, la RAI si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. A tali fini le attività di tutela per ciascuna minoranza linguistica sono attribuite alle sedi RAI di cui alla annessa tabella «A», mentre il contenuto minimo di tutela di cui all'articolo 11 del DPR n. 345/2001 è stabilito per ciascuna lingua minoritaria nell'annessa tabella «B» dove a1), a2) e a3), corrispondono rispettivamente alle diverse misure di tutela previste, per le emittenti radiotelevisive aventi missione pubblica, dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie.

5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 482/1999, la RAI promuove, altresì, la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali». *Allegare pertanto al contratto le tabelle A e B, il*

cui contenuto dovrà essere definito dai contraenti, previo confronto con le Regioni e le comunità interessate.

P) *All'articolo 13, aggiungere il seguente comma: « 4. La concessionaria potrà inoltre diffondere le trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari, via Internet e via satellite».*

Q) *All'articolo 14, al comma 3, dopo le parole: « tali programmi», inserire le altre: « senza messaggi pubblicitari».*

R) *All'articolo 16, al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «la terza rete deve assicurare un grado medio di copertura regionale del 99% della popolazione. La RAI si impegna a provvedere all'adeguamento degli impianti fatti salvi i casi di popolazione inferiore ai 300 abitanti, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma successivo».*

S) *All'articolo 26 aggiungere infine i seguenti commi 3) e 4): «3. La RAI si impegna a creare le condizioni affinché ogni singola regione possa ricevere il proprio telegiornale regionale anche tramite il sistema satellitare.*

4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo verranno effettuate a totale carico della società concessionaria, salvo diverse previsioni della legge e salvo quanto previsto dal comma 2».

T) *All'articolo 27 sopprimere il comma 5.*

U) *L'articolo 28 è sostituito dal seguente:*

Canone di abbonamento

1. La misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione e del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi è determinata secondo la seguente formula:

$$D_n = I_p - kP + w T_n - 1/F_n - 1$$

Ove

D_n è la variazione percentuale del canone per l'anno n ;

I_p è l'obiettivo di inflazione programmata fissato dal Governo per l'anno n ;

k è la quota dell'indice di produttività devoluta a vantaggio dell'utenza;

P è l'obiettivo di recupero della produttività assegnato all'azienda e determinato anche considerando i risultati da essa conseguiti negli esercizi n e $n-1$;

w è la quota dei nuovi investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da finanziare attraverso il canone di abbonamento realizzate dalla concessionaria su indicazione della omissione di cui al successivo comma 3;

Tn-1 è l'impatto economico degli investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico di cui al precedente parametro w ed effettuati ed in corso di realizzazione dalla concessionaria nel corso dell'anno n-1;

Fn-1 è il fatturato da canoni di abbonamento dell'esercizio n-1 al netto degli aumenti di canone unitario.

2. I parametri k e w compresi tra \emptyset e 1, e le variabili P e T saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale, su proposta della Commissione di cui al successivo comma 3.

3. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro il mese di ottobre di ogni anno, una proposta contenente i valori di cui al comma precedente, i criteri di loro determinazione nonché le categorie degli investimenti in innovazione e delle attività aggiuntive con connotazione di servizio pubblico da realizzare da parte della concessionaria.

4. Si conviene, altresì, che la Commissione paritetica potrà proporre le opportune integrazioni anche di carattere straordinario alla formula definita al comma 1, necessarie per tenere conto della dinamica dei mercati dei fattori produttivi rispetto a quella del canone nonché di eventuali variazioni nell'offerta o nella composizione delle fonti di finanziamento introdotte anche dalle nuove normative in materia di comunicazioni, che modifichino sostanzialmente l'attuale rapporto tra attività e risorse della concessionaria.

5. Le misure del sovrapprezzo di cui al comma 1 nonché l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

V) *Sopprimere l'articolo 30*¹.

¹ Si fa obiezione alla costituzione della «Sede permanente di confronto» fra il Ministero e la RAI di cui all'articolo 30 dello schema. L'obiezione ha due motivi. Il primo è che la Sede in questione «esamina le linee strategiche di programmazione»; il secondo riguarda l'esame delle «iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'art. 7 del presente contratto». L'articolo in questione tratta della «programmazione sociale e della programmazione dedicata alle persone con disabilità». Rispetto al precedente contratto si introduce una novità rilevante. L'art. 6 del contratto 2000-2002 trattava infatti soltanto della «programmazione speciale dedicata alle persone disabili sul piano sensoriale ed alle fasce deboli». Lo schema di contratto all'esame introduce la novità della «programmazione sociale», così definita nel comma 1 dell'art. 7: «la comunicazione sociale e la conseguente rappresentazione della pluralità della realtà sociale, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali negli ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualità della vita, consumatori, diritti e doveri civici, sport sociale, disabilità, nuove emergenze e mondo del lavoro, immigrazione, integrazione e multiculturalismo, pari opportunità, anziani». La definizione della «programmazione sociale» è talmente ampia che tende a coincidere con l'intera programmazione.

La competenza sulla programmazione della concessionaria è affidata dalla legge agli organi di gestione della società e, per quanto riguarda le istituzioni, al rapporto con la

Z) *All'articolo 31, sostituire il comma 4, con il seguente: «Il ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato di attuazione del contratto di servizio in ogni sua parte».*

Commissione parlamentare. Il Governo non ha alcun potere in proposito. Il contratto di servizio non deve invadere ambiti che sono impediti alla competenza dell'esecutivo.

Si chiede perciò di eliminare la «Sede permanente» in causa e di cancellare il riferimento alla «comunicazione sociale». In subordine, la Sede permanente potrebbe restare ma con compiti rigorosamente limitati alla «programmazione dedicata alle persone con disabilità».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2003

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Vice Presidente
Enrico NAN

indi del presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Esame testimoniale del dottor Francesco De Leo, già dirigente di Telecom Italia
(Svolgimento e conclusione)

Enrico NAN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito).

Enrico NAN, *presidente*, avverte il dottor De Leo dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Alle domande di Enrico NAN, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI), il quale chiede che la Commissione proceda ad un confronto tra il teste e l'ambasciatore Di Roberto, Cesare RIZZI (LNP) e Carlo TAORMINA (FI) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), il quale si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Vito, Maurizio EUFEMI (UDC) e Francesco CHIRILLI (FI) risponde Francesco DE LEO, *già dirigente di Telecom Italia*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor De Leo, i colleghi intervenuti e dichiara concluso l'esame testimoniale avvertendo il dottor De Leo che la Commissione potrebbe riconvocarlo a seguito della deci-

sione che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assumerà in ordine alla richiesta formulata dall'onorevole Vito e dal senatore Consolo.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,30.

Sull'ordine dei lavori

Giuseppe CONSOLO (AN) propone l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di ascoltare immediatamente l'avvocato Paoletti e di procedere successivamente all'audizione dell'ingegner Spasiano.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'avvocato Paoletti è stato convocato per le ore 18, per cui si può iniziare l'audizione dell'ingegner Spasiano, sospenderla alle ore 18 e riprenderla al termine dell'audizione dell'avvocato Paoletti.

La Commissione concorda.

Audizione dell'ingegner Carlo Spasiano, già responsabile dell'unità *International Operations* di Telecom Italia

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito)

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde Carlo SPASIANO, *già responsabile dell'unità International Operations di Telecom Italia*.

Enzo TRANTINO, *presidente*, sospende l'audizione dell'ingegner Spasiano avvertendolo che essa riprenderà al termine dell'audizione successiva.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,10.

Audizione dell'avvocato Fabrizio Paoletti

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde l'avvocato Fabrizio PAOLETTI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene opportuno proporre che il seguito dell'audizione abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Ad alcune domande del deputato Giovanni KESSLER (DS-U) risponde l'avvocato Fabrizio PAOLETTI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ritiene opportuno proporre che il seguito dell'audizione abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Alle ulteriori domande dei deputati Carlo TAORMINA (FI) e Alfredo VITO (FI) e dei senatori Maurizio EUFEMI (UDC), Michele LAURIA (Margh-DL-U), Francesco CHIRILLI (FI) e Guido CALVI (DS-U), il quale chiede che la Commissione proceda all'audizione del magistrato di Roma che sta conducendo l'indagine relativa all'avvocato Paoletti, risponde l'avvocato Fabrizio PAOLETTI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Paoletti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Si riprende l'audizione dell'ingegner Carlo Spasiano, già sospesa alle ore 18,05.

Dopo interventi dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN), Maurizio EUFEMI (UDC) e Guido CALVI (DS-U) e del deputato Enrico NAN, Enzo TRANTINO, *presidente*, apprezate le circostanze e constatato l'accordo unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione dell'ingegner Spasiano alla seduta del 12 febbraio 2003.

La seduta termina alle ore 19,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 19,35 alle ore 19,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2003

103^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (n. 165)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica)

Il relatore FALCIER illustra il provvedimento in titolo, su cui la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole lo scorso 28 novembre.

Rileva in particolare che l'articolo 20 prevede che le norme del decreto legislativo e dei decreti ministeriali attuativi, nelle materie di legislazione concorrente, si applicano per le regioni o province autonome che non abbiano provveduto al recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, la quale deve essere adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dallo stesso decreto

legislativo. Osserva al riguardo che sarebbe opportuna una ricognizione delle parti del provvedimento meritevoli di una riformulazione volta a precisare, rispettivamente, le norme che attengono a profili di competenza statale esclusiva, quelle che costituiscono principi fondamentali vincolanti per la legislazione regionale e quelle di natura «cedevole», destinate a perdere efficacia in corrispondenza dell'adozione dei pertinenti atti regionali di attuazione delle citate direttive. Tale precisazione appare particolarmente opportuna per quanto attiene all'articolo 11, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale volto a disciplinare le deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio.

In relazione all'articolo 19, che autorizza il Governo a recepire con provvedimenti amministrativi le direttive tecniche di modifica degli allegati che vertono su materie di competenza statale esclusiva, ravvisa l'opportunità di risolvere l'alternativa contemplata dal comma 1 fra provvedimenti adottati dal Ministro della salute, rispettivamente, previa comunicazione ovvero di concerto con altri dicasteri, prevedendo in ogni caso il concerto. Sarebbe inoltre preferibile un riferimento all'attuazione con atto amministrativo statale di «disposizioni di direttive tecniche» piuttosto che il generico riferimento presente nel medesimo comma 1 all'attuazione di «direttive tecniche» in quanto l'esperienza dimostra che, sovente, le direttive comunitarie di natura tecnica recano, nel contempo, disposizioni che vertono su materie di competenza statale esclusiva e disposizioni inerenti a materie di competenza regionale.

All'articolo 15, comma 7, infine, appare necessario prevedere che le informazioni raccolte dall'Istituto superiore di sanità siano trasmesse anche alle regioni, al fine di consentire loro di svolgere i compiti ad esse spettanti in materia di vigilanza.

Propone, in conclusione, di esprimere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica esposte.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1791) *Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER illustra il disegno di legge in titolo rilevando come esso intervenga su materie di competenza concorrente, quali i trasporti e l'esercizio delle professioni, oltre che su una materia di competenza statale esclusiva quale la concorrenza. Non riscontrando inoltre profili di contrasto con obblighi comunitari propone di esprimere un parere non ostativo.

Il presidente PASTORE rileva l'opportunità di approfondire ulteriormente l'esame del disegno di legge in titolo al fine di verificare se le norme che vertono su materie di competenza concorrente si limitino a de-

terminare i principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nonché la congruità della disposizione, di cui all'articolo 3, che rinvia ad una deliberazione della Conferenza Stato-Regioni la definizione di alcuni aspetti sanzionatori.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore MALAN riferisce sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, su ciascuno dei quali la Commissione si è già espressa il 2 aprile e il 10 luglio 2002, riscontrandovi profili di contrasto con le competenze regionali in materia di agricoltura. Non rilevando aspetti meritevoli di analoghi rilievi per quanto attiene al testo unificato in esame, che verte essenzialmente su una materia di competenza concorrente come l'alimentazione, propone di esprimervi un parere non ostativo.

Soffermandosi sugli emendamenti riferiti al suddetto testo propone di esprimere un parere non ostativo, salvo che sull'emendamento 3.4, su cui propone di esprimere un parere contrario, in quanto interferisce con le competenze regionali fissando un limite specifico del 10 per cento di superficie produttiva destinabile a produzione tartufigena.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 15 gennaio 2003, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela (1910).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 gennaio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari di lunga ferma nell'esercito: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, tenente generale Gianfranco Ottogalli.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 gennaio 2003, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dell'Amministratore delegato dell'ANAS.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 15 gennaio 2003, ore 14

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 (n. 159).

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 15 gennaio 2003, ore 13,30

Audizione del presidente dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (ADA), Luigi Bianchi.

Audizione del presidente dell'Associazione Imprese Servizi Ambientali - Fise Assoambiente, Giulio Quercioli Dessena.

Audizione del presidente dell'Associazione Industrie automobilistiche (ANFIA), Carlo Sinceri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 15 gennaio 2003, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Seguito dell'audizione del dottor Francesco Chirichigno, già amministratore delegato di Telecom Italia.

Audizione del dottor Giancarlo Miranda, già dirigente di Telecom Italia.

Audizione dell'ingegner Tebriro Rosati, dirigente di Telecom Italia.
